

*studio verna*  
*società professionale*

a fianco dell'impresa dal 1974

*società semplice di*

Sergio Vaglieri

Giuseppe Verna

Stefano Verna

*dottori commercialisti*

dott. Laura Restelli

*ragioniere commercialista*

Marco Rubino

*dottore commercialista*

*collaboratori associati*

Luana Caputi

Davide Grasselli

Fabrizio Saporito

Gualtiero Terenghi

*dottori commercialisti*



UNI EN ISO 9001:2015  
SGQ Certificato n. 1481

## LETTERA GIALLA n. 12 del 2019

### IL DILEMMA: LOTTA ALL'EVASORE E TUTELA DELL'IMPRENDITORE CORRETTO


*Le frodi concretamente ostacolano, soprattutto in alcuni settori, tanto la neutralità dell'iva e la libera concorrenza quanto la sopravvivenza di alcune imprese, chiamate a rispondere dell'evasione iva perpetrata dai propri contraenti. Il problema dischiude le due facce di una medaglia: lotta all'evasione fiscale e tutela del diritto alla detrazione dell'iva da parte dell'imprenditore corretto.*

L'amministrazione finanziaria e le sue agenzie sono un'istituzione essenziale per la collettività; esse sono preposte alla riscossione delle imposte con le quali funziona la cosa comune, ovvero lo Stato, che garantisce i servizi indispensabili agli amministrati. Osservazioni critiche e ancor più censure all'Amministrazione vanno proferite con cautela.

Occorre tuttavia segnalare un *modus operandi* da parte di diverse Agenzie gravemente illegittimo che, oltretutto, pur perseguendo una lotta all'evasione dell'iva, inietta sgomento negli imprenditori onesti, ostacola lo svolgimento degli scambi commerciali e, in ultima analisi, si ritorce contro la stessa Amministrazione, minando la fiducia che essa dovrebbe infondere nei contribuenti.

Infatti in alcuni settori merceologici – per esempio, quelli della compravendita di carni, di auto e motoveicoli, carta, ma soprattutto di prodotti informatici e loro accessori – caratterizzati a livello europeo da odiose *frodi carosello* e *falsi esportatori abituali*, dove addirittura l'evasore non solo non paga le imposte, ma le incassa dal cliente e le sottrae all'erario omettendone il versamento, si assiste sovente alla seguente condotta da parte della Guardia di Finanza e delle agenzie delle entrate.

La Finanza scopre un evasore fiscale (cartiera o falso esportatore abituale o simili) ed acquisisce a mezzo di processo verbale di constatazione prove documentali dell'evasione. A seconda che costui abbia acquistato in esenzione d'iva senza che ne ricorrano i presupposti o abbia venduto e si sia appropriato dell'iva riscossa dal cliente, la Finanza forma l'elenco, rispettivamente, dei suoi fornitori o dei suoi clienti e trasmette una segnalazione alle agenzie territorialmente competenti; queste ultime, ricevute le segnalazioni, presumono la conoscenza o conoscibilità del cliente o fornitore dell'evasore (sulla base dell'assioma *<anche se non sapeva, avrebbe dovuto sapere>*) utilizzando, negli accertamenti, elementi che o non sono nella conoscenza di tali controparti (come quelli risultanti solo dall'anagrafe tributaria) o sulla base di elementi di cui essi, in mancanza di sospetti, non avevano il dovere di ricercare (l'imprenditore non è anche un poliziotto del fisco). Non c'è dubbio che alcuni clienti o fornitori *in casi manifestamente critici*, prima di acquistare o vendere, avrebbero dovuto svolgere indagini sull'affidabilità fiscale della controparte, ma ugualmente è indubbio che



accertamenti generalizzati e sbrigativi a carico di clienti o fornitori dei frodatori iva costituiscono grave illecito su cui il Ministero delle Finanze dovrebbe intervenire.

Tuttavia l'imprenditore, soprattutto se ha un numero elevato di clienti, non compie indagini sull'affidabilità civilistica e fiscale di tutti. Se ciò facesse, si trasformerebbe in un'agenzia di investigazioni! Indagini vengono compiute solo nei confronti di controparti (clienti o fornitori) che destano sospetto, soprattutto in ordine alle condizioni di pagamento.

Come risulta da numerose pronunce di legittimità, *l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare di essere coinvolti in una frode IVA* non costituisce obbligo che grava autonomamente sull'imprenditore, ma solo un *onere* che insorge dopo che si sono manifestati indizi che fanno sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni. La Corte di Giustizia, con sentenza 18 maggio 2017, in C-624/15, ha affermato che "Qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o evasione, un operatore accorto potrebbe, secondo le circostanze del caso di specie, vedersi obbligato ad assumere informazioni su altro operatore, presso il quale prevede di acquistare beni o servizi, al fine di sincerarsi della sua affidabilità. Tuttavia, l'amministrazione fiscale non può esigere in via generale che il soggetto passivo ... verifichi che l'emittente della fattura ... abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA. Spetta infatti, in linea di principio, alle autorità tributarie effettuare i controlli necessari ... al fine di rilevare irregolarità o evasioni in materia di IVA".

Inoltre *l'immediatezza del rapporto fra cedente e cessionario*, quale elemento presuntivo di conoscenza/conoscibilità della frode non può essere invocato nel commercio via internet, dove la necessità di contare sulla consegna della merce nei tempi ristretti richiesti dal mercato, la lontananza fra i due contraenti, la fungibilità dei prodotti compravenduti e l'immediatezza del pagamento costituiscono elementi che impediscono una conoscenza acquisibile in virtù della su menzionata "immediatezza dei rapporti".

In conclusione, gli organi periferici dell'amministrazione finanziaria devono attivarsi per verificare il corretto assolvimento degli obblighi tributari, non per "fare cassa", e quindi per recuperare presso l'ignaro contraente il gettito perduto a motivo della frode commessa dagli evasori fiscali. Ciò che si rimprovera all'Amministrazione è di non avere trovato il giusto equilibrio nel risolvere il dilemma tra la lotta all'evasione fiscale e la tutela dell'imprenditore onesto.

Milano, 8 febbraio 2019